



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO per la CALABRIA
composta dai Magistrati

dott. Tommaso Salamone	Presidente
dott. Massimo Balestieri	Consigliere (Relatore)
dott. Francesco Antonio Musolino	Consigliere
dott. Gian Luca Calvi	Consigliere
dott.ssa Silvia Scozzese	Consigliere
dott.ssa Stefania Anna Dorigo	Referendario

nella camera di consiglio del 20 marzo 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto "*Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Calabria;

VISTA la nota del 14 dicembre 2017 (prot. Corte dei conti n. 6191 del 14 dicembre 2017) del Consiglio regionale della Calabria con la quale è stata trasmessa la delibera del Consiglio regionale delle autonomie locali dell'11 dicembre 2017 che ha deliberato di inoltrare alla Sezione regionale di controllo per la Calabria le richieste di parere di alcuni Comuni, tra cui quella avanzata dal Comune di Tiriolo (CZ) con nota del 13 giugno 2017;

VISTA l'ordinanza n. 24/2017 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Massimo Balestieri.

FATTO

Con la nota riferita in epigrafe, il Sindaco del Comune Tiriolo ha chiesto a questa Sezione di pronunciarsi sulla seguente questione:

“un contratto decentrato integrativo per il personale di un Ente Locale può prevedere e, quindi, consentire l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza economica e giuridica antecedente rispetto all'anno nel quale viene approvata la relativa graduatoria di merito”.

DIRITTO

1. La funzione consultiva è prevista dall'art. 7, c. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo *“ulteriori forme di collaborazione”* ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa *“nonché pareri in materia di contabilità pubblica”*, aggiungendo che *“analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”*.

L'attività consultiva in argomento è stata già oggetto di indirizzi e criteri interpretativi, quanto alla definizione della nozione di *“contabilità pubblica”* e ai principi e modalità generali che ne debbono sorreggere lo svolgimento, da parte della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (n. 5/2006, n. 13/2007, n. 9/2009) e delle Sezioni riunite della Corte dei conti (n. 54 del 17 novembre 2010).

2. Ciò premesso, la Sezione deve verificare, in via preliminare, la sussistenza del requisito di ammissibilità soggettiva del richiesto parere.

Occorre considerare che l'art. 7, c. 8, L. 131/2003, attribuisce agli enti territoriali diversi dalla Regione (Comuni, Province e Città metropolitane) la facoltà di richiedere pareri alla Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica *“di norma”* per il tramite del Consiglio delle

autonomie locali “*se istituito*”. Il Consiglio delle Autonomie locali della Regione Calabria - istituito con L.R. 1/2007, costituito con D.P.G.R. n. 21 del 28 settembre 2012 e insediato in data 1° ottobre 2012 -risultava in attesa di ricostituzione per l'intervenuta modifica della normativa originaria (L.R. 24/2015). In passato, fino all'atto della intervenuta ricostituzione, la Sezione ha ritenuto di poter accedere a richieste di pareri direttamente avanzate da Sindaci e Presidenti di Provincia, titolari, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., della rappresentanza di Comuni e Province. Tuttavia, l'intervenuta ricostituzione del Consiglio delle Autonomie Locali con decreto del Presidente del Consiglio della Regione Calabria n. 15 del 10 ottobre 2016 - con il quale si è preso atto dell'esito delle elezioni dei componenti elettivi del 17 settembre 2016 e si è fissato al 24 ottobre 2016 la data della riunione di insediamento del Consiglio stesso - impone di valorizzare il ruolo di detto Organo, quale momento di raccordo fra la Corte dei conti e le autonomie locali. In particolare, l'art. 7, comma 8 della L. 131/2003 traccia un preciso *iter* procedurale finalizzato ad attribuire al Consiglio delle Autonomie la funzione di filtro di ammissibilità alle richieste degli enti territoriali.

Nel caso in esame la richiesta di parere è stata presentata dal Sindaco del Comune a mezzo del CAL.

Pertanto sussiste il requisito dell'ammissibilità soggettiva.

3. Occorre, ora, esaminare il profilo dell'ammissibilità oggettiva, ovvero l'attinenza della questione alla materia della contabilità pubblica.

Il perimetro della «materia della contabilità pubblica» è stato delimitato e chiarito con la delibera n.54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti. Considerato che qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari, l'oggetto dell'attività consultiva è circoscritto alla sola attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

E' stato, altresì, precisato che ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario alla “contabilità pubblica”, possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Tra tali materie rientrano, ad esempio, quella concernente il contenimento della spesa per il personale e quella riguardante le assunzioni (delibera n.54/CONTR/2010).

Occorre, quindi, l'attinenza della richiesta con la materia della contabilità pubblica e il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito di modo che il parere non

vada a incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri Organi. Risultano, inoltre, inammissibili le richieste concernenti casi o atti specifici al fine di escludere una ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente e una compartecipazione alla amministrazione attiva dello stesso.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, si rileva che l'interpretazione delle norme contrattuali è rimessa all'Aran (in termini analoghi, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 50/2010).

Pertanto la richiesta di parere è oggettivamente inammissibile; peraltro, sollecitata da altro Ente, l'Aran con nota n. 7086 del 13/09/2016 ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato con parere del 24/03/2017, n. 49781, hanno evidenziato che *“la decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore al primo gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse”*.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, dichiara oggettivamente inammissibile il parere richiesto.

DISPONE

l'invio della presente pronuncia al Comune di Tiriolo (CZ).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 20 marzo 2018.

Il Magistrato relatore
f.to Dott. Massimo Balestieri

Il Presidente
f.to Dott. Tommaso Salamone

Depositata in Segreteria il 20 marzo 2018

Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Elena Russo